

## Edizione di giovedì 24 Dicembre 2020

### EDITORIALI

**Euroconference In Diretta: la top 10 dei quesiti della puntata del 21 dicembre**  
di Lucia Recchioni, Sergio Pellegrino

### IVA

**Sull'obbligatorietà delle nuove specifiche tecniche della fattura elettronica**  
di Roberto Curcu

### AGEVOLAZIONI

**Investimenti di fine anno in beni strumentali e credito d'imposta**  
di Debora Reverberi

### FISCALITÀ INTERNAZIONALE

**Monitoraggio delle Cfc in dichiarazione**  
di Marco Bargagli

### IVA

**Gli importi esclusi dalla base imponibile Iva**  
di Luca Mambrin

### ORGANIZZAZIONE STUDI E M&A

**La STP in contabilità semplificata: regime di determinazione del reddito**  
di Goffredo Giordano di MpO Partners

## EDITORIALI

### ***Euroconference In Diretta: la top 10 dei quesiti della puntata del 21 dicembre***

di Lucia Recchioni, Sergio Pellegrino



DIGITAL  
Master di specializzazione  
**IL SUPERBONUS E LE ALTRE AGEVOLAZIONI EDILIZIE**  
Scopri di più >

La 24esima puntata di **Euroconference In Diretta** si è aperta, come si consueto, con la **sessione “aggiornamento”**, nell’ambito della quale sono state analizzate **tutte le novità della scorsa settimana**.

Successivamente l’attenzione si è soffermata sul nuovo modello per la **comunicazione della cessione dei crediti d’imposta locazione**, mentre la **sessione di approfondimento** è stata dedicata ai recenti sviluppi giurisprudenziali e di prassi in materia di **impossibilità**, per il cessionario, di **detrarre l’Iva erroneamente corrisposta**.

Nel corso dello speciale **“agevolazioni edilizie”**, infine, sono state analizzate le principali caratteristiche del **sismabonus-acquisti “potenziato” al 110%**.

Numerosi sono stati quindi i **quesiti** ricevuti: le **risposte** verranno caricate, a partire da oggi, sulla **Community di Euroconference In Diretta** su *Facebook*, nonché nella sezione materiali di **Euroconference In Diretta** sulla piattaforma **Evolution**.

Anche oggi, come le scorse settimane, pubblichiamo la **nostra top 10 dei quesiti** che abbiamo ritenuto **più interessanti**, con le **relative risposte**.

Sul **podio**, questa settimana, per noi ci sono:

**3. CREDITO D’IMPOSTA LOCAZIONI E CANONE DI DICEMBRE**

**2. INTERVENTO SU PARTI COMUNI: CONTABILIZZAZIONE DEL CREDITO CEDUTO**

**1. SISMABONUS ACQUISTI E BONUS MOBILI**

Per aderire alla **Community** di **Euroconference** In Diretta ?  
<https://www.facebook.com/groups/2730219390533531/>

## # 10

### Cessione del credito locazioni: utilizzo entro il 31.12

---

*In caso di cessione del credito locazioni, il cessionario lo devo utilizzare entro il 31 dicembre 2020?*

A.T.

Sì, si conferma quanto prospettato nel quesito, non essendo riconosciuta alcuna eccezione o deroga.

Questa disposizione era stata prevista in occasione della prima introduzione del credito d'imposta locazione, ma continua ad essere immutata, nonostante la recente estensione dell'agevolazione anche all'ultimo trimestre dell'anno 2020.

Pertanto, se il credito d'imposta venisse ceduto al locatore a titolo di parziale pagamento dei canoni di locazione di ottobre, novembre e dicembre, quest'ultimo dovrebbe necessariamente utilizzare il credito d'imposta entro il 31.12.2020.

## # 9

### Errata registrazione fattura in *split payment*

---

*È stata versata Iva in eccesso nel 3° Tm 2019 per fattura emessa in split payment registrata come normale fattura di vendita al 22%.*

*È possibile re-inviare la comunicazione o si corregge l'errore nel modello iva?*

*La li.pe. relativa al 3° Tm è già stata inviata: si può modificare la fattura registrata in modo non corretto e recuperare il credito nel 4° Tm?*

P.C.

---

Il fornitore, avendo erroneamente registrato come ordinario documento di vendita una fattura emessa in *split payment* dovrà, al fine di regolarizzare tale comportamento, emettere un nuovo documento contabile con una nota di variazione in diminuzione ai sensi dell'articolo 26 D.P.R. 633/1972 (circolare 27/E/2017).

Nei confronti del fornitore risulta applicabile la sanzione prevista dall'articolo 6, comma 9-bis, n. 1, D.Lgs. 471/1997, ravvedibile mediante il pagamento della corrispondente frazione dell'importo minimo di 250 euro.

Come precisato dalla risoluzione 104/E/2017 risulta possibile, inoltre, inviare nuovamente, prima della presentazione della dichiarazione annuale Iva, la Li.Pe. opportunamente corretta, versando contestualmente, con modello F24, la sanzione di 500 euro (articolo 11, comma 2-ter, D.Lgs. 471/1997) ravvedibile con le modalità indicate.

La Li.Pe. deve essere compilata come segue:

- l'imposta deve essere indicata sia nel rigo VP5 del modello (iva detratta), sia nel rigo VP4 (iva esigibile);
- l'imponibile rientra solo nel rigo relativo alle operazioni passive (VP3).

Nel caso in cui, invece, fosse stata inviata la dichiarazione annuale Iva senza aver antecedentemente inviato la Li.Pe. relativa al terzo trimestre opportunamente corretta, si rende necessario presentare esclusivamente una dichiarazione Iva integrativa, versando le correlate sanzioni.

## # 8

### Bonus ristrutturazione e cessione del credito

***Lavori di manutenzione e ristrutturazioni con cessione del credito.***

***No visto di conformità dell'intermediario? No asseverazione del tecnico? Si trasmissione telematica, cessione credito, dell'intermediario? Si Enea del tecnico?***

#### A. A.

Si conferma che, per gli interventi diversi da quelli riguardanti il superbonus, non è richiesto il visto di conformità.

Con riferimento, invece, al rilascio di asseverazioni e attestazioni, si evidenzia che sul punto è recentemente intervenuta la circolare AdE 30/E/2020, con la quale è stato precisato che, ai fini delle opzioni per la cessione e lo sconto in fattura riferite alle detrazioni diverse da quelle che danno diritto al superbonus, non è necessario produrre ulteriori attestazioni rispetto a quelle previste dalle specifiche discipline (risposta 5.2.1).

## # 7

### Sismabonus acquisti e limiti di spesa

***Ma non si era detto che in caso di demolizione e ricostruzione non conta il numero delle unità di arrivo ma quella di partenza? Almeno avevo capito così ...***

**L.P.**

Nell'ambito degli interventi che danno diritto al sismabonus e che comportano l'accorpamento di più unità o la suddivisione in più immobili, assume rilievo il numero di unità immobiliari censite in Catasto all'inizio dell'intervento.

Tuttavia, il sismabonus acquisti presenta una disciplina del tutto peculiare, con riferimento alla quale assume rilievo, come precisato, il numero delle unità "di arrivo".

## # 6

### Cessione del sismabonus acquisti a una banca

***Il credito per il sismabonus acquisti non può essere ceduto a una banca?***

**C.T.**

Si ritiene che il collega si riferisca alla previsione dell'articolo 16, comma 1 septies, D.L. 63/2013 che così espressamente prevede.

Tuttavia articolo 121 D.L. 34/2020 consente la cessione senza eguali limitazioni: è possibile quindi beneficiare della cessione del credito secondo le più favorevoli disposizioni di quest'ultima previsione.

## # 5

### La "zona rossa" di Natale non dà diritto al credito d'imposta locazioni

***Buongiorno, l'essere in zona rossa nel periodo natalizio, oltre a rientrare tra le attività sospese, permette quindi di accedere al credito per locazioni sul periodo ottobre-novembre-dicembre?***

**D. S. M.**

---

Con i “Decreti Ristori” è stato riconosciuto il credito d’imposta locazioni riferito a ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020 a favore dei soggetti che hanno subito una riduzione del fatturato di almeno il 50% nel mese di riferimento e che:

- svolgono le attività individuate dai codici Ateco indicati nell’allegato 1 D.L. 137/2020,
- svolgono le attività individuate dai codici Ateco indicati nell’allegato 2 D.L. 149/2020 e con sede operativa nelle “zone rosse” individuate con Ordinanze del Ministero della Salute. La disposizione da ultimo richiamata trova poi applicazione anche a favore dei soggetti che svolgono le attività individuate dai codici Ateco 79.1, 79.11 e 79.12 (sempre aventi sede operativa nelle “zone rosse”, così come individuate con ordinanza del Ministero della Salute).

L’articolo 1 D.L. 172/2020 (c.d. “Decreto Natale”) espressamente prevede quanto segue: *“nei giorni festivi e prefestivi compresi tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021 sull’intero territorio nazionale si applicano le misure di cui all’articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020”*. Il richiamato articolo 3 individua, appunto, le misure che devono trovare applicazione nelle c.d. “zone rosse”, ma non vi è alcuna ordinanza del Ministero della salute che individua l’intero territorio nazionale come “zona rossa”.

Non si ritiene dunque spettante il credito d’imposta locazioni nel caso in cui il contribuente operi in settori diversi da quelli indicati nell’allegato 1 D.L. 137/2020 e in territori che hanno subito le restrizioni della c.d. “zona rossa” nel solo periodo di Natale.

## # 4

### Suddivisione in più immobili di un’unica unità abitativa

---

**A seguito degli interventi l’edificio verrà diviso in due unità NON indipendenti (sempre stesso proprietario, no condominio). Spetta il superbonus?**

#### D.T.

---

Ai fini della verifica della spettanza dell’agevolazione, assumono rilievo le unità immobiliari censite in Catasto all’inizio degli interventi edili e non quelle risultanti alla fine dei lavori.

Pertanto, sussistendo gli altri requisiti previsti, l’intervento richiamato può essere ammesso al superbonus. La spesa massima agevolabile deve essere calcolata con riferimento all’edificio unifamiliare iniziale.

## # 3

## Credito d'imposta locazioni e canone di dicembre

***Credito d'imposta locazioni: anche il canone di dicembre è da pagarsi tassativamente entro il 2020?***

### A. A.

La norma nulla prevede sul punto. Tuttavia è opportuno evidenziare che la Relazione illustrativa al D.L. 137/2020 precisa che *"il credito d'imposta è calcolato sui canoni dovuti e versati per i richiamati mesi del 2020 e, relativamente al canone di dicembre, compete anche se il relativo versamento è effettuato nell'anno 2021"*.

Con l'interrogazione parlamentare n. 5-04792 del 03.12.2020 è stato invece chiarito quanto segue: *"il credito d'imposta de quo è stato esteso per tali soggetti – indipendentemente dall'ammontare di ricavi dell'esercizio precedente – anche ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020 con la facoltà, relativamente al canone di dicembre, di procedere al relativo versato anche nell'anno 2021"*.

## # 2

### Intervento su parti comuni: contabilizzazione del credito ceduto

***Società fa interventi sismici 110% su parti comuni (cond. minimo). Riceve fattura dall'impresa esecutrice (es: 100 lavori+ IVA 10%). Cede il credito. L'importo ceduto è al netto di IVA e quindi pari a 110 (100\*110%)corretto? Ai fini Ires c'è variazione in aumento?***

### A. S. S.R.L.

Con riferimento ai profili Iva, merita di essere evidenziato che alcuni interessanti chiarimenti sono stati recentemente offerti dalla circolare AdE 30/E/2020, con la quale è stato precisato che il costo fiscale degli interventi, cui parametrare il superbonus, deve essere determinato secondo i criteri ordinari per l'individuazione del costo dei beni rilevante ai fini fiscali previsti dall'articolo 110, comma 1, lettere a) e b) del Tuir, indipendentemente dalle modalità (ordinarie, forfetarie) di determinazione del reddito da parte del contribuente.

Costituisce, inoltre, un componente di costo l'eventuale Iva totalmente indetraibile ex articolo 19-bis1 D.P.R. 633/1972, come anche l'Iva totalmente indetraibile per effetto dell'opzione prevista dall'articolo 36-bis D.P.R. 633/1972.

Non costituisce, invece, componente di costo rilevante, l'Iva parzialmente indetraibile per effetto del pro-rata, in quanto *"non può essere considerata come costo afferente le singole operazioni d'acquisto ma è una massa globale (...) che si qualifica come costo generale"*.

Per quanto attiene, invece, le imposte dirette si ritiene che l'importo ceduto debba essere rilevato contabilmente, evidenziando la quota eccedente il costo tra gli "Altri ricavi e proventi" (al pari di un contributo in conto esercizio). Non si ritiene dunque necessaria una variazione in aumento in dichiarazione.

## # 1

### Sismabonus acquisti e bonus mobili

---

#### ***Sismabonus acquisti. L'acquirente può beneficiare anche del bonus mobili?***

#### **B. T.**

Con la risposta all'istanza di interpello n. 558/E/2020, l'Agenzia delle entrate ha chiarito che anche ai beneficiari del sismabonus acquisti al 110% è riconosciuto il bonus mobili, sussistendo ovviamente le altre condizioni previste.

Per aderire alla **Community di Euroconference In Diretta**, gli interessati possono cercarci su Facebook o utilizzare il link <https://www.facebook.com/groups/2730219390533531/>



# COMMUNITY

## IVA

# **Sull'obbligatorietà delle nuove specifiche tecniche della fattura elettronica**

di Roberto Curcu

Master di specializzazione

## **TUTTO CASISTICHE IVA NAZIONALE ED ESTERO**

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

Fra pochi giorni, cioè dal **1° gennaio 2021**, diventerà **obbligatorio** l'utilizzo delle nuove specifiche tecniche 1.6.1 della **fattura elettronica**, approvate dall'Agenzia delle Entrate con **Provvedimento del 28 febbraio 2020**, poi modificato con **Provvedimento del 20 aprile 2020**.

Nel corso degli ultimi mesi, diverse sono le **problematiche interpretative** evidenziate dalle imprese nel corso dei vari incontri, nei quali è emerso, in particolare, che spesso apparirà **difficoltoso** adeguare i propri sistemi informativi alle **nuove specifiche tecniche**.

Sul punto, a parere di chi scrive, **le nuove regole devono dividersi in tre macro-categorie:**

- **alcune sono obbligatoriamente da adottare,**
- **per altre è chiaro che il loro utilizzo è meramente facoltativo,**
- **per altre ancora si deve giungere alla conclusione circa la loro facoltà di utilizzo** da una interpretazione sistematica delle regole dell'ordinamento giudico.

Mi si permetta una premessa: la Direttiva Europea prevede che la fattura può essere **sia elettronica che cartacea**, e allo Stato italiano è stata concessa una **deroga a tale facoltà**, che consente di esigere dai soggetti passivi stabiliti in Italia, **l'utilizzo della fattura elettronica**.

**Fattura elettronica significa che la stessa deve essere creata, inviata ed archiviata elettronicamente;** nel 2010 venne emendata la Direttiva Iva e redatte delle linee guida UE per specificare e chiarire che doveva essere **libera la tecnologia utilizzata per la creazione e lo scambio del file.**

Il fatto che in Italia sia obbligatorio l'utilizzo di un **unico tipo di file** (quello XML) e che nell'invio di una fattura dall'emittente al destinatario debba intervenire l'Agenzia delle Entrate, sembra quindi essere una cosa che **va oltre la deroga concessa dalle Autorità**

## Comunitarie.

Ciò premesso, oramai ci si è **adeguati** al rispetto di quelle regole informatiche che evitano lo scarto della fattura elettronica da parte di Sdl.

Tra le novità delle nuove specifiche tecniche, ve ne sono alcune da rispettare, **pena lo scarto del file**, e la conseguente constatazione circa la mancata emissione della fattura.

**Queste nuove regole da rispettare, riguardano in particolare l'utilizzo di una maggiore specifica nel campo della natura dell'operazione, da utilizzare quando un'operazione indicata in fattura non è soggetta ad Iva.**

Pertanto, **il contribuente che continuasse ad utilizzare i codici N2, N3, ed N6, andrà incontro allo scarto del file della fattura.**

Nella guida alle **nuove specifiche tecniche** in versione 1.3, pubblicate sul sito dell'Agenzia il 18 dicembre, è inoltre indicato che “*Relativamente alle operazioni di cui all'articolo 21 comma 6 bis lettera a), dovrà essere inserita la dicitura “INVCONT” nel campo 2.2.1.16.1<TipoDato> del blocco 2.2.1.16 <AltriDatiGestionali>*”.

Si tratta, in particolare, di **indicare la dicitura contratta di “inversione contabile” alle fatture emesse senza Iva ai sensi degli articoli 7-bis, 7-ter, 7-quater e 7-quinquies nei confronti di clienti soggetti passivi di altri Stati UE.**

Premesso che – come chiariremo nel proseguo – tali indicazioni non devono considerarsi obbligatorie, questa indicazione potrebbe rivelarsi utile qualora l'Agenzia, tornando sui propri passi, **nel liquidare in automatico l'imposta di bollo, non chiederà l'applicazione dell'imposta alle operazioni rese nei confronti di clienti comunitari**, per non correre il rischio di soccombere in giudizi aventi ad oggetto il principio di non discriminazione.

**Sicuramente facoltativi sono i nuovi tipi di documento TD16, TD17, TD18 e TD19.**

Questi codici sono stati creati per consentire ai contribuenti di **smaterializzare la fase del reverse charge**, e – per quanto riguarda le operazioni con l'estero – **evitare l'esterometro**.

Infatti, nel *reverse charge* interno, l'*invio a Sdi* di un documento con il codice TD16 evita di dover materializzare una copia leggibile della fattura del fornitore, integrarla e conservarla analogicamente. Resta però fermo che il contribuente ha la possibilità di continuare ad operare come nel 2020.

L'*invio a Sdl* di documenti con i codici **TD17, TD18 e TD19**, analogamente, oltre a consentire di **non dover integrare la fattura estera o di emettere autofattura cartacea**, permettono al contribuente di non comunicare la stessa operazione nell'esterometro. Resta però fermo che **tali codici non sono obbligatori e il contribuente potrà continuare ad integrare in modo**

**analogico, o emettere autofatture cartacee, ed inviare l'esterometro secondo le scadenze trimestrali.**

**Il contribuente che non utilizza i codici TD16, TD17, TD18 e TD19, vedrà le bozze dei registri Iva e delle LiPe messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate incomplete**, in quanto non terranno conto, né nella fase di debito, né in quella di credito delle operazioni sulle quali è stato posto in essere il **reverse charge**.

In pratica, questi codici sono stati previsti a beneficio di coloro che troveranno proficuo il loro utilizzo per far sì che le bozze dei documenti predisposti dall'Agenzia siano **più precisi possibili**, in modo da poterli **confermare** o modificare *online* (**garantendosi così il diritto di non dover tenere i registri Iva**).

**I soggetti che, invece, non riterranno proficua la tenuta dei registri Iva da parte dell'Agenzia delle Entrate, non hanno alcun interesse, e ad avviso di chi scrive nemmeno nessun obbligo, ad utilizzare i dettagli delle specifiche tecniche che sono stati creati per tale motivo.**

Ad esempio, **codificare con il tipo documento TD26** la cessione di un bene ammortizzabile, ha l'unico scopo di permettere all'Agenzia delle Entrate la **corretta compilazione del rigo VE40** della bozza di dichiarazione che sarà messa a disposizione. Tuttavia, coloro **che chiedono rimborsi coi requisiti della prevalenza** di operazioni non imponibili o non territoriali, potrebbero considerare utile che l'Agenzia **calcoli le percentuali di spettanza del diritto in modo corretto**.

Utilizzare un **codice TD27 per le cessioni gratuite** per le quali non si esercita la rivalsa presenta l'unico beneficio che – qualora si emetta una **autofattura** per documentare tale operazione – l'Agenzia registri la stessa nel solo registro delle vendite. **Per le imprese che, per una cessione gratuita senza rivalsa, emettono fattura nei confronti del cliente, ad avviso di chi scrive non ha senso utilizzare il codice TD27.**

**Nelle note di credito è richiesto l'identificativo della fattura che si va a rettificare.** Anche tale dato è richiesto per farsi sì che, se la fattura originaria era riferita ad esempio alla **cessione di un bene ammortizzabile**, l'Agenzia compili correttamente il predetto rigo VE40. **Tale indicazione, tuttavia, non essendo prevista da alcuna norma, deve ritenersi facoltativa.**

Per quanto riguarda i **codici delle fatture differite**, tralasciando il **TD25** (che ha ad oggetto solo la cessione effettuata dal **promotore** di una operazione triangolare che fattura nel mese successivo a quello in cui ha ceduto la merce al proprio cliente), in entrambi i casi viene richiesta, come **data della fattura**, quella relativa al **mese nel quale l'operazione deve confluire in liquidazione**. Un **utilizzo di un codice errato**, quindi, ad avviso di chi scrive **non può essere considerato comportamento sanzionabile**.

## AGEVOLAZIONI

### **Investimenti di fine anno in beni strumentali e credito d'imposta**

di Debora Reverberi

Seminario di specializzazione

## IL NUOVO PIANO TRANSIZIONE 4.0

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

**Il nuovo piano nazionale Transizione 4.0 e il DDL di Bilancio 2021** prevedono **una disciplina innovata del credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali** con particolare riguardo ad aliquote potenziate e ulteriormente diversificate, nonché a tempistiche accelerate e anticipate di fruizione del credito.

La nuova disciplina, per espressa previsione normativa, si applicherebbe, in caso di approvazione definitiva della Legge di Bilancio 2021 nel testo attualmente vigente, **con decorrenza anticipata anche agli investimenti in beni strumentali perfezionatisi a fine anno ovvero effettuati dal 16.11.2020**.

L'ambito applicativo temporale della disciplina innovata ha un orizzonte più esteso del biennio 2021/2022, comprendendo:

- **gli investimenti effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2020;**
- gli investimenti effettuati dal 01.01.2021 al 31.12.2021;
- gli investimenti effettuati dal 01.01.2022 al 31.12.2022;
- gli investimenti effettuati dal 01.01.2023 al 30.06.2023 oggetto di valida prenotazione entro il 31.12.2022.

**Il momento temporalmente rilevante per l'identificazione della disciplina applicabile è dunque quello di effettuazione dell'investimento**, variabile in funzione della modalità di acquisizione dei beni.

Ai fini della determinazione del momento di effettuazione l'imputazione degli investimenti al periodo di vigenza dell'agevolazione segue, come precisato dalla [circolare AdE 4/E/2017](#), le **regole generali della competenza previste dall'articolo 109, commi 1 e 2, Tuir**:

- **per i beni acquisiti in proprietà rileva la data della consegna o spedizione**, ovvero, se diversa e successiva, la data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della

proprietà o di altro diritto reale, senza tener conto delle clausole di riserva della proprietà;

- per i beni in locazione finanziaria rileva la consegna oppure, nel caso in cui il contratto di leasing preveda la clausola di prova a favore del locatario, la dichiarazione di esito positivo del collaudo da parte del locatario (non rileva il riscatto);
- per i beni realizzati con contratto d'appalto a terzi rileva la data di ultimazione della prestazione ovvero, in caso di stati avanzamento lavori (Sal), la data in cui l'opera o la sua porzione risulta verificata ed accettata dal committente;
- per i beni costruiti in economia rileva il periodo di sostenimento dei costi imputabili all'investimento, indipendentemente dal fatto che la data di ultimazione sia successiva al periodo agevolabile.

**La regola generale del momento di effettuazione dell'investimento viene derogata nel caso di valida prenotazione di una delle discipline previgenti**, circostanza che va verificata al 31.12 con le seguenti due condizioni:

- ordine accettato dal venditore;
- pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione del bene.

A tal proposito il testo attuale del DDL di Bilancio 2021 **non disciplina espressamente un regime transitorio volto ad evitare sovrapposizioni tra la nuova normativa e quelle previgenti di super e iper ammortamento e del credito d'imposta beni strumentali ex Legge 160/2019**.

Salvo dunque ulteriori modifiche o chiarimenti, le nuove disposizioni troverebbero applicazione **nel 2020 per i soli investimenti effettuati, secondo le modalità sopra descritte, dal 16.11.2020 al 31.12.2020**, ad eccezione dei beni oggetto di valida prenotazione secondo le previgenti discipline.

In estrema sintesi **agli investimenti effettuati dal 01.01.2020 al 15.11.2020 e agli investimenti prenotati al 31.12.2020 purché effettuati entro il 30.06.2021 ai sensi dell'[articolo 1, comma 185, L. 160/2019](#)**, si applicherebbe **il credito d'imposta investimenti in beni strumentali ex Legge di Bilancio 2020** con le seguenti intensità e massimali di spesa:

Tipologia di bene	Periodo di effettuazione	Aliquote e tetti di spesa complessivi investimento
Beni materiali ordinari	Dal 01.01.2020 al 15.11.2020  Fino al 30.06.2021 con prenotazione entro 31.12.2020	<b>6% fino a 2 milioni di euro</b>  <b>20% oltre 2,5 fino a 10 milioni di euro</b>
Beni materiali 4.0	Dal 01.01.2020 al 15.11.2020  Fino al 30.06.2021 con prenotazione entro	<b>40% fino a 2,5 milioni di euro</b>  <b>20% oltre 2,5 fino a 10 milioni di euro</b>

31.12.2020

<b>Beni immateriali 4.0</b>	Dal 01.01.2020 al 15.11.2020 Fino al 30.06.2021 con prenotazione entro 31.12.2020	<b>15% fino a 700 mila euro</b>
-----------------------------	---	---------------------------------

**Agli investimenti effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2020, non oggetto di prenotazioni precedenti, si applicherebbe, ai sensi dell'attuale testo del DDL di Bilancio 2021, la disciplina innovata del credito d'imposta beni strumentali con le seguenti intensità e massimali potenziati:**

<b>Tipologia di bene</b>	<b>Periodo di effettuazione</b>	<b>Aliquote e tetti di spesa complessivi</b>
		<b>investimento</b>
<b>Beni materiali e immateriali ordinari</b>	Dal 16.11.2020 al 31.12.2021 Fino al 30.06.2022 con prenotazione entro 31.12.2021	<b>10%</b> <b>15% smart working</b> <b>Tetto 2 milioni di euro (materiale)</b> <b>Tetto 1 milione di euro (immateriale)</b>
<b>Beni materiali 4.0</b>	Dal 16.11.2020 al 31.12.2021 Fino al 30.06.2022 con prenotazione entro 31.12.2021	<b>50% fino a 2,5 milioni di euro</b> <b>30% oltre 2,5 fino a 10 milioni di euro</b> <b>10% oltre 10 fino a 20 milioni di euro</b>
<b>Beni immateriali 4.0</b>	Dal 16.11.2020 al 31.12.2022 Fino al 30.06.2023 con prenotazione entro 31.12.2022	<b>20% fino a 1 milione di euro</b>

Agli investimenti di fine anno 2020 ricadenti nella nuova disciplina dovrebbero applicarsi inoltre:

- le **nuove tempistiche di fruizione accelerata e anticipata** del credito d'imposta;
- l'onere documentale di **perizia asseverata** per beni materiali e immateriali 4.0 di costo unitario superiore a 300.000 euro.

## FISCALITÀ INTERNAZIONALE

### **Monitoraggio delle Cfc in dichiarazione**

di Marco Bargagli

Master di specializzazione

## LA FISCALITÀ INTERNAZIONALE IN PRATICA

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

L'[articolo 167 Tuir](#) contiene le disposizioni previste in materia di imprese estere controllate, di recente modificate per effetto delle [novità introdotte dall'articolo 4, comma 1, D.Lgs. 142/2018](#), che recano i loro effetti a decorrere dall'esercizio 2019.

Attualmente le **regole di tassazione per trasparenza dei redditi** prodotti dalle Cfc si applicano se i **soggetti controllati esteri soddisfano, congiuntamente, le seguenti condizioni:**

- sono **assoggettati a tassazione effettiva inferiore alla metà**, rispetto a quella che avrebbero scontato qualora fossero stati residenti in Italia;
  - oltre un terzo dei proventi da essi realizzati all'estero rientra **in una o più delle seguenti categorie:**
1. **interessi** o qualsiasi altro reddito generato da **attivi finanziari**;
  2. **canoni** o qualsiasi altro reddito **generato da proprietà intellettuale**?
  3. **dividendi** e redditi derivanti dalla **cessione di partecipazioni**;
  4. redditi da **leasing finanziario**;
  5. redditi da **attività assicurativa, bancaria e altre attività finanziarie**?
  6. proventi derivanti da operazioni di **compravendita di beni con valore economico aggiunto scarso o nullo**, effettuate con soggetti che, direttamente o indirettamente, controllano il soggetto controllato non residente, ne sono controllati o sono controllati dallo stesso soggetto che controlla il soggetto non residente;
  7. **proventi derivanti da prestazioni di servizi, con valore economico aggiunto scarso o nullo**, effettuate a favore di soggetti che, direttamente o indirettamente, **controllano il soggetto controllato non residente, ne sono controllati o sono controllati** dallo stesso soggetto che controlla il soggetto non residente.

Resta inteso che il **soggetto controllante residente in Italia** può **presentare istanza di interpello disapplicativo ex articolo 11, comma 1, lettera b, L. 212/2000**, dimostrando che l'**impresa controllata estera** svolge una reale **attività economica**, mediante **l'impiego di**

personale, attrezzature, attivi e locali.

Per espressa disposizione normativa ([articolo 167, comma 11, ultimo periodo, Tuir](#)), a prescindere dalle condizioni applicative previste dalla **Cfc legislation**, fatti salvi i casi in cui sia stata operata la tassazione dei redditi esteri, oppure si sia ottenuta risposta favorevole all'interpello disapplicativo, il soggetto controllante residente in Italia deve comunque segnalare nella dichiarazione dei redditi la detenzione di partecipazioni in soggetti controllati non residenti nei confronti dei quali, potenzialmente, ricorrono le **condizioni di tassazione per trasparenza**.

A questo punto si pone il problema di tracciare, concretamente, le **modalità di effettuazione del monitoraggio** delle varie **controllate estere** e, conseguentemente, **adempiere correttamente agli obblighi dichiarativi**, con correlata compilazione del **quadro FC** del Modello SC.

Sullo specifico punto, le **istruzioni di compilazione della dichiarazione dei redditi 2020** prevedono che il soggetto residente in Italia deve **segnalare nel quadro FC la detenzione di partecipazioni in soggetti controllati non residenti** al ricorrere delle condizioni in precedenza indicate (i.e. **la tassazione effettiva inferiore alla metà** di quella a cui **sarebbero stati soggetti qualora residenti in Italia** e, contestualmente, la presenza nel **conto economico della controllata estera di oltre un terzo di proventi** qualificabili come **passive income**, come sopra dettagliatamente indicati).

A tal fine, **deve essere compilata** la casella denominata "**Articolo 167, comma 11**", indicando uno dei seguenti codici:

**“1” – in caso di mancata presentazione dell’istanza di interpello e sussistenza delle condizioni per la disapplicazione della disciplina Cfc;**

**“2” – in caso di presentazione dell’istanza di interpello, in assenza di risposta positiva, e sussistenza delle condizioni per la disapplicazione della disciplina Cfc.**

Il contribuente **deve anche compilare**, oltre alla sezione I, il solo rigo FC 2 (o FC 3) per **indicare l’utile o la perdita dell’esercizio o periodo di gestione del soggetto controllato non residente, risultante dal bilancio o da altro documento riepilogativo della contabilità di esercizio della Cfc, redatti secondo le norme dello Stato o territorio in cui essa risiede** in quanto il reddito non va assoggettato a tassazione separata.

Giova infine ricordare che, nella particolare ipotesi di “**omesso monitoraggio**”, si rende applicabile la **sanzione amministrativa** pari al **10% del reddito conseguito dal soggetto estero partecipato** e imputabile nel periodo d’imposta, **anche solo teoricamente**, al soggetto residente in proporzione alla partecipazione detenuta, con un minimo di 1.000 euro ed un massimo di 50.000 euro.

La sanzione nella misura minima **si applica anche nel caso in cui il reddito della controllata estera sia negativo ([articolo 8, comma 3-quater, D.Lgs. 471/1997](#)).**

## IVA

### **Gli importi esclusi dalla base imponibile Iva**

di Luca Mambrin

Seminario di specializzazione

## LA DICHIARAZIONE ANNUALE IVA: NOVITÀ E COMPILAZIONE

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Ai sensi dell'[articolo 15 D.P.R. 633/1972](#) non concorrono a formare la base imponibile:

- 1) le somme dovute a titolo di **interessi moratori** o di **penalità** per ritardi o altre irregolarità nell'adempimento degli obblighi del cessionario o del committente;
- 2) il **valore normale dei beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono** in conformità alle originarie condizioni contrattuali, tranne quelli la cui cessione è soggetta ad aliquota più elevata;
- 3) le somme dovute a titolo di **rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte**, purché regolarmente documentate;
- 4) l'importo degli **imballaggi e dei recipienti**, quando ne sia stato espressamente pattuito il **rimborso alla resa**;
- 5) le somme dovute a titolo di **rivalsa dell'imposta sul valore aggiunto**.

#### **Interessi moratori, penalità e altre irregolarità**

Sono esclusi dalla base imponibile le somme addebitate ai clienti a titolo di:

- **interessi moratori;**
- **penalità;**
- **ritardi o altre irregolarità commesse dagli stessi nell'adempimento degli obblighi contrattuali.**

La *ratio* della norma prevede quindi di non includere nella base imponibile Iva tutte quelle somme che hanno pura **natura risarcitoria** e non costituiscono mai il corrispettivo di un

determinata cessione di beni o prestazione di servizi.

In particolare, gli **interessi moratori** sono quelli pagati a titolo di **risarcimento del danno** causato dal ritardato pagamento di una somma di denaro dovuta in base ad un contratto, e generalmente sono calcolati a **decorrere dal giorno della scadenza del debito** fino al giorno dell'effettivo pagamento ad un tasso che può essere stabilito dalle parti o, in mancanza, dalla Legge.

Avendo **natura risarcitoria** sono **esclusi dalla base imponibile Iva**.

Da non confondere gli interessi moratori con quelli concessi per le **dilazioni di pagamento** che sono sempre invece il **frutto di accordo tra debitore e creditore**. Quando infatti le parti si accordano per un **differimento** della scadenza prevista per il pagamento siamo in presenza di un **contratto di finanziamento**, ovvero una **prestazione di servizi il cui corrispettivo è rappresentato dagli interessi applicati**, i quali vanno fatturati in **esenzione di Iva** ai sensi dell'[articolo 10 D.P.R. 633/1972](#).

### **Beni ceduti a titolo di sconto premio o abbuono**

Si tratta comunemente dei cosiddetti **“sconti merce”** (o sconti in natura) e rappresentano il riconoscimento gratuito al cliente, in determinate operazioni di compravendita, di **quantità aggiuntive di un certo bene** prodotto o commercializzato dall'impresa venditrice.

Affinché tali sconti in natura **non siano assoggettati ad Iva** è necessario che:

- la cessione a titolo di sconto **sia prevista nelle originarie pattuizioni contrattuali**;
- il bene ceduto a titolo di sconto **non sia soggetto ad aliquota più elevata rispetto i beni oggetto della cessione cui lo sconto si riferisce**.

**Non è necessario** che il bene ceduto a titolo di sconto rientri necessariamente fra quelli prodotti o commercializzati dal cedente o che si tratti di beni di diverso tipo rispetto a quelli oggetto della cessione originaria.

Come precisato infatti anche nella **risoluzione 362125/1986**, le cessioni a titolo di sconto e abbuono, anche se riflettono **beni diversi da quelli che hanno formato oggetto della cessione originaria**, “*rientrano nel campo di applicazione della disposizione dell'articolo 15, semprèché le cessioni stesse siano poste in essere in conformità alle originarie condizioni contrattuali e non riflettono beni soggetti ad aliquota più elevata rispetto a quella applicabile ai beni oggetto della cessione cui ineriscono*”.

È necessario tuttavia che venga **esposto in fattura il valore normale dei beni ceduti a titolo di sconto**, ancorché non concorra alla formazione della base imponibile.

## Rimborso di anticipazioni in nome e per conto della controparte

Sono escluse dalla formazione della base imponibile Iva, in quanto non costituiscono il corrispettivo di una cessione di beni o di una prestazione di servizi, il **rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte**, purché regolarmente documentate.

Si deve trattare di una mera **anticipazione finanziaria**. L'operazione è quindi esclusa dalla base imponibile se:

- il rimborso ha per oggetto **un'anticipazione monetaria fatta dal cedente/prestatore**;
- l'anticipazione deve essere sostenuta "*in nome e per conto*" della controparte;
- l'anticipazione deve essere **regolarmente documentata**.

Lo schema contrattuale sottostante tali operazioni è tipicamente il **mandato con rappresentanza**, in cui il mandante attribuisce al mandatario il **potere di rappresentarlo e di spendere direttamente il suo nome**: gli effetti giuridici dell'atto si riproducono **direttamente nella sfera giuridica del mandante** ed in capo allo stesso.

In merito all'**idonea documentazione** è necessario quindi che gli importi anticipati in nome e per conto del mandante siano documentati da fattura **emessa dal terzo ed intestata direttamente al mandante** ovvero da **un'apposita distinta documentazione di addebito**.

## Imballaggi a rendere

Sono esclusi dalla base imponibile Iva l'importo degli **imballaggi** (e recipienti) per **i quali sia stata espressamente previsto l'obbligo di restituzione**.

L'importo addebitato in fattura non costituisce infatti corrispettivo dell'imballaggio ma **cauzione resa a titolo di garanzia**, pertanto escluso dalla base imponibile ai sensi dell'[articolo 15, comma 1, n. 4\), D.P.R. 633/1972](#). Solo nel caso in cui gli imballaggi **non vengano restituiti** nel termine convenuto allora il cedente può incassare la cauzione e **l'operazione deve essere assoggettata ad Iva ad aliquota ordinaria**.

Nel caso in cui **non sia espressamente previsto il patto di resa**, allora il valore degli imballaggi deve essere assoggettato ad Iva, concorrendo alla **determinazione della base imponibile quale operazione accessoria**.

## Rivalsa dell'Iva

L'[articolo 15, comma 1, n. 5\). D.P.R. 633/1972](#) dispone **l'esclusione dalla base imponibile dell'Iva addebitata in via di rivalsa.**

## ORGANIZZAZIONE STUDI E M&A

# **La STP in contabilità semplificata: regime di determinazione del reddito**

di Goffredo Giordano di MpO Partners



***“Ho deciso di cedere il mio studio professionale con MpO”***

*MpO è il partner autorevole, riservato e certificato nelle operazioni di cessione e aggregazione di studi professionali:  
Commercialisti, Consulenti del lavoro, Avvocati, Dentisti e Farmacisti.*

La Legge di bilancio 2017 (articolo 1, commi da 17 a 23, della legge 11 dicembre 2016, n. 232) ha modificato le regole di determinazione della base imponibile IRPEF e IRAP per le imprese minori in contabilità semplificata, razionalizzando, contestualmente, i relativi adempimenti contabili.

Tale regola opera anche nel caso di Società tra Professionisti.

Lo scopo principale di questa normativa è quello di introdurre un regime di contabilità semplificata improntato al criterio di cassa.

Sono ammessi alla contabilità semplificata, a partire dall'anno successivo, i seguenti soggetti:

1. persone fisiche che esercitano imprese commerciali ai sensi dell'articolo 55 del TUIR;
2. imprese familiari e aziende coniugali;
3. società di persone commerciali (società in nome collettivo e società in accomandita semplice);
4. società di armamento e le società di fatto;
5. enti non commerciali, con riferimento all'eventuale attività commerciale esercitata

qualora i ricavi indicati agli articoli 57 e 85 del TUIR percepiti in un anno intero, ovvero conseguiti nell'ultimo anno di applicazione dei criteri previsti dall'articolo 109, comma 2, del medesimo testo unico, non abbiano superato l'ammontare di 400.000 euro per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi (come appunto le STP), ovvero di 700.000 euro per le imprese aventi per oggetto altre attività.

La determinazione del reddito con il criterio di cassa per le imprese in contabilità semplificata:

- evita gli effetti negativi derivanti dai ritardi cronici di pagamento e dal cd. credit crunch;
- avvicina il momento dell'obbligazione tributaria alla concreta disponibilità di mezzi finanziari evitando, così come già previsto per le attività professionali, esborsi per imposte dovute su proventi non ancora incassati.

Così come chiarito dall'Agenzia delle entrate (Cfr. circ. 11/E/2017) i soggetti in regime di contabilità semplificata (anche alle STP costituite in forma di s.n.c. e di s.a.s. in contabilità semplificata) dal 1° gennaio 2017 adottano un regime di determinazione del reddito improntato al criterio di cassa che, nei fatti, diventa poi un regime misto cassa-competenza.

In questo caso, come si determina il reddito delle STP?

Ma quali sono le modalità di tenuta della contabilità?

Continua a leggere accedendo al seguente link <https://mpopartners.com/articoli/stp-contabilita-semplificata-regime-determinazione-reddito/>